

Dott. Mirko Rugolo
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Paola Ongarato
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Marta De Zen
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott.ssa Sara Martinazzo
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Michael Favrin
Esperto Contabile

Dott.ssa Milena Liviero
Dottore Commercialista

Circolare n. 17 / 2025

Castelfranco Veneto, 08 agosto 2025

Spett.li

CLIENTI

CPB 2025-2026 e SANATORIA 2019-2023

Con la presente si ricorda che **ENTRO IL 30.09 p.v.** si può aderire al **CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026.**

Il "Decreto fiscale" n.84/2025 riconosce la possibilità di accedere alla **sanatoria delle annualità 2019-2023.** Come lo scorso anno, la sanatoria, o meglio il "regime di ravvedimento", delle predette annualità prevede la **graduale determinazione del maggior imponibile e dell'imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA,** con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell'accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).

SANATORIA 2019-2023 E ADESIONE AL CPB 2025-2026

Per accedere alla sanatoria delle predette annualità è necessario procedere con il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'IRAP.

Base imponibile imposta sostitutiva imposte sui redditi e relative addizionali


La base imponibile è costituita dalla **differenza tra:**

- **reddito d'impresa / lavoro autonomo dichiarato** in ciascuna annualità
- e
- **incremento** dello stesso calcolato nelle seguenti misure:

5%	→	punteggio ISA pari a 10
10%	→	punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10
20%	→	punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
30%	→	punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6
40%	→	punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4
50%	→	punteggio ISA inferiore a 3

Per il **2019 / 2022 / 2023** la misura dell'imposta sostitutiva è così individuata:

10%	→	punteggio ISA pari o superiore a 8
12%	→	punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8
15%	→	punteggio ISA inferiore a 6

 Per il **2020 e 2021**, in considerazione dell'emergenza COVID-19, l'imposta sostitutiva è **diminuita del 30%.**

L'imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità **non può essere inferiore a € 1.000.**

Base imponibile imposta sostitutiva IRAP

La base imponibile è costituita dalla **differenza tra:**

- **valore della produzione netta (VAP) dichiarato** in ciascuna annualità
e
- **incremento** dello stesso calcolato nelle predette misure ai fini delle imposte sui redditi.

Per il **2019 / 2022 / 2023** l'imposta sostitutiva dell'IRAP è **pari al 3,9%**.



Per il **2020 e 2021**, in considerazione dell'emergenza COVID-19, l'imposta sostitutiva è **diminuita del 30%**.

CAUSE DI ESCLUSIONE ISA E SANATORIA 2019-2023

Possono accedere alla sanatoria 2019-2023 i soggetti ISA con ricavi / compensi fino a € 5.164.569 (che non determinano il reddito con criteri forfetari) che, anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:

- sono stati interessati da una **causa di esclusione ISA** collegata all'**emergenza COVID-19** (che, di fatto, ha riguardato il 2020, 2021 e 2022) – codici "15", "16" e "17";
- hanno dichiarato la **sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività** – codice "4";
- esercitano 2 o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo ISA, **soggetti c.d. "multiattività"** – codice "7".

COSTO SANATORIA 2019-2023 IN PRESENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE ISA

Il costo della sanatoria, ossia l'imposta sostitutiva dovuta, per gli anni interessati dalle predette cause di esclusione ISA è così determinato.

Imposta sostitutiva imposte sui redditi e relative addizionali

La base imponibile è costituita dalla **differenza tra:**

- **reddito** d'impresa / lavoro autonomo **dichiarato** in ciascuna annualità
e
- **incremento** dello stesso nella misura del **25%**.

L'imposta sostitutiva ai fini delle imposte dirette e relative addizionali è **pari al 12,5%**.



L'imposta sostitutiva dovuta è **diminuita del 30%** (la riduzione **non** è applicabile ai soggetti "multiattività").

L'importo da versare per ciascuna annualità **non può comunque essere inferiore a € 1.000**.

Imposta sostitutiva IRAP

La base imponibile è costituita dalla **differenza tra:**

- **valore della produzione netta (VAP) dichiarato** in ciascuna annualità
e
- **incremento** dello stesso nella predetta misura del **25%**.

L'imposta sostitutiva ai fini dell'IRAP è **pari al 3,9%**.



L'imposta sostitutiva dovuta è **diminuita del 30%** (la riduzione non è applicabile ai soggetti "multiattività").

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il **versamento** delle imposte sostitutive va **effettuato:**

- **in un'unica soluzione, tra l'1.1 e il 15.3.2026;**

oppure

- **ratealmente**, in un massimo di **10 rate mensili** di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15.3.2026.

In caso di pagamento rateale, la sanatoria, per ciascuna annualità, si **perfeziona con il pagamento di tutte le rate**. Il pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva **non comporta la decadenza dal beneficio** della rateazione.

Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata da **società di persone / associazioni professionali** di cui all'art. 5, TUIR e da **società di capitali trasparenti** ex artt. 115 e 116, TUIR, il **versamento dell'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi / addizionali **può essere effettuato dalla società / associazione** in luogo dei singoli soci / associati.

La sanatoria **non si perfeziona se il pagamento** (unica soluzione / prima rata) è **successivo alla notifica di un PVC / schema di atto di accertamento** ex art. 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di un **atto di recupero di crediti inesistenti**.

BENEFICI DELLA SANATORIA

Effettuato il versamento dell'unica rata / regolare pagamento delle rate, **per il 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023, le rettifiche del reddito d'impresa / lavoro autonomo** ex artt. 39, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, **non possono essere effettuate**, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) **decadenza dal CPB** ex art. 22, D.Lgs. n. 13/2024;
- b) applicazione di una **misura cautelare, personale / reale**, ovvero notifica di un **Provvedimento di rinvio a giudizio** per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter (omesso versamento IVA) e 10-quater, comma 1 (indebita compensazione), nonché dell'art. 2621 (false comunicazioni sociali), C.c. e degli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni / utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (autoriciclaggio), C.p., **commessi dal 2019 al 2023;**

- c) mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;
d) **dichiarazione infedele di una causa di esclusione ISA** per emergenza COVID-19 / sussistenza di un periodo di non normale svolgimento dell'attività / multiattività.



Nei casi previsti dalla citata lett. b) ed in caso di mancato pagamento di una rata, **la decadenza riguarda esclusivamente l'annualità di riferimento.**

Restano validi gli effetti del "ravvedimento ordinario" di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 e del "ravvedimento speciale" di cui all'art. 1, comma 174, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), **già effettuati** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 84/2025.

DIFFERIMENTO TERMINI DECADENZA ACCERTAMENTO

È prevista la proroga della proroga della decadenza dei termini di accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72:

- **al 31.12.2028**, con riguardo alle annualità "sanate", per i **soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026** e che utilizzano, **per una o più annualità dal 2019 al 2022**, la sanatoria in esame;
- **al 31.12.2026**, con riguardo agli accertamenti in scadenza al 31.12.2025, per i **soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026** ma non si avvalgono della sanatoria.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Distinti Saluti
CONTECERVI SRL STP